

ALLEGATO A5

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

LOTTO 5 KASKO

Capitolato speciale dell'assicurazione

CVT – KASKO DIPENDENTI

Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:

A) L'assicurazione vale per i veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti di ogni ordine e grado dell'Assicurato e dei soggetti ad essi equiparati (anche se di familiari e/o di terzi) per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

B) L'assicurazione vale per i veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Segretari di Stato, dei Coordinatori di Dipartimento, del Personale Politico delle Segreterie di Stato (anche se di familiari e/o di terzi).

Per i veicoli utilizzati dai soggetti A e B durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, l'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente.

Massimale assicurato "a primo rischio assoluto" per ciascun veicolo: **euro 13.000,00 (tredicimila/00)**

Franchigia per sinistro: non prevista

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l'uso sopra descritto; viene anticipato dal Contraente, nell'importo annuo minimo sotto indicato, in base alla percorrenza annua presunta e regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma "regolazione premio", mediante imputazione dei premi lordi unitari sotto indicati.

Premio lordo annuo minimo anticipato:

il premio è calcolato in base alla **percorrenza annua preventivata** di **Km 50.000,00** e soggetto a **regolazione** per ogni **Km** di percorrenza maggiore o minore rispetto al dato preventivato

Sommario

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Estensione territoriale
- 2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato
- 2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati
- 2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente
- 2.7 Determinazione dell'ammontare del danno
- 2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti
- 2.9 Pagamento dell'indennizzo
- 2.10 Recupero delle cose rubate

3.0 NORME PARTICOLARI (sempre operanti)

- 3.1 Regolazione del premio
- 3.2 Traino e recupero a seguito di sinistro
- 3.3 Rottura cristalli
- 3.4 Ripristino airbag
- 3.5 Spese per veicolo sostitutivo
- 3.6 Smarrimento o sottrazione delle chiavi
- 3.7 Franchigia
- 3.8 Ricorso terzi

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione come dalle indicazioni della Scheda Tecnica di Polizza.

Circolazione

Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica o privata, compresa la sosta e la fermata ed il ricovero dello stesso.

Compagnia/Società/Assicuratori

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

ECC.MA CAMERA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Cristalli

Parabrezza, lunotto, finestrature, tetto panoramico, vetri specchietti laterali, altro materiale trasparente – anche diverso dal vetro – di tetto o tettuccio apribile o dei finestrini.

Danno parziale

Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno risulti inferiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno risulti pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nonché il caso in cui il veicolo, a seguito di furto o rapina, non venga più ritrovato.

Degrado

Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro occorso a un veicolo assicurato.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato o del Contraente.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Valore commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nel bando di gara e cessa di avere effetto alla scadenza concordata, fatta salva la possibilità di rinnovo del servizio, ai medesimi patti e condizioni, per l'ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, se disposto con atto espresso del Contraente e comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell'eventuale periodo di rinnovo del servizio, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente. Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso. Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

1.6 Oneri fiscali

Relativamente alle imposte sui premi assicurativi si applicano le disposizioni vigenti nella Repubblica di San Marino.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti, inteso che gli eventuali riferimenti alla legislazione italiana, in tutti i casi in cui siano più favorevoli all'Assicurato e/o al Contraente, si intenderanno prevalenti.

1.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto;

per tanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker aggiudicatario, che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici o alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.13 Informazione sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente:

– entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo;

– entro 180 giorni antecedenti la scadenza del contratto;

– nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;

un resoconto sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto, in particolare l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

numero del sinistro attribuito dalla Società;

data di accadimento;

▪ sinistro riservato con indicazione dell'importo a riserva;

- sinistro liquidato con indicazione dell'importo già pagato e della data di pagamento;
- sinistro archiviato senza seguito;
- sinistro respinto con, se richiesta, la relativa motivazione.

mediante supporto informatico editabile e utilizzabile dal Contraente.

La Società riconosce espressamente che i richiamati obblighi di informativa rappresentano obbligazioni essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società il Contraente provvederà a formalizzare, mediante comunicazione scritta, la contestazione dell'inadempimento, assegnando alla Società un termine - non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi - per adempiere ovvero per proporre controdeduzioni.

L'eventuale confermata inadempienza da parte della Società potrà considerarsi quale grave inadempimento contrattuale e conseguentemente suscettibile di valutazione dell'eventuale esclusione della Società dalla possibilità di partecipare a successive procedure di selezione per la scelta di un nuovo affidatario del servizio assicurativo prestato con il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per i veicoli a cui si riferisce la "**Descrizione del rischio / Veicoli assicurati**" che forma parte integrante della presente assicurazione, per l'utilizzo dei medesimi per conto e nell'interesse del Contraente da parte dei soggetti designati, che devono pertanto intendersi Assicurati, la Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione e conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- Incendio - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- Furto totale o parziale e rapina - consumati o tentati - compresi i danni prodotti al veicolo ed ai suoi componenti ed accessori, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti al veicolo dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, compresi - purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile - i danni verificatisi durante traino attivo e/o passivo nonché manovre a spinta o a mano;
- Eventi socio-politici - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- Eventi naturali - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere e tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di sassi e di alberi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche, compresi i danni causati da cose cadute, trasportate o trascinate dalla forza dei detti fenomeni;
- Eventi diversi - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o corpi volanti, anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, meteoriti e relative scorie.

L'assicurazione comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti all'uso cui i veicoli sono destinati, compresi gli accessori fono-audio-visivi, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, fatta eccezione per la garanzia kasko, per la quale tali danni sono assicurati esclusivamente se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

2.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

Limitatamente alla garanzia Kasko l'assicurazione non è inoltre operante qualora:

- d) al momento del sinistro il conducente sia privo della regolare abilitazione alla guida, salvo il caso di conducente con patente scaduta della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo,

sempre che la patente scaduta venga successivamente rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro o l'eventuale mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;

e) al momento del sinistro il conducente si trovi alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti - salvo se a comprovato scopo terapeutico - e sia sanzionato a termini del Codice della Strada a seguito dell'accertamento della sussistenza di una delle predette condizioni.

2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica di San Marino, della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì in tutti gli altri stati facenti parte del Council of Bureau (certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata l'assicurazione RC Auto- già Carta Verde).

2.4 Forma della garanzia - Massimale assicurato

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza del massimale indicato, per veicolo assicurato, nella Scheda Tecnica che forma parte integrante della presente assicurazione, con determinazione del danno e dell'indennizzo nei termini previsti dalla norma

2.5 Veicoli assicurati - Esonero dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità degli Assicurati.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla specifica dichiarazione del Contraente attestante:

-che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per adempimenti connessi al mandato o servizio svolti dall'Assicurato per conto del Contraente;

-i dati anagrafici dell'Assicurato e le funzioni da questi svolte per conto del Contraente;

-la data del sinistro e la descrizione della missione o adempimento di mandato o servizio durante il cui svolgimento si è verificato il sinistro;

-gli estremi identificativi del veicolo utilizzato.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi del contraente

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente ai danni da Furto, Rapina ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a presentare denuncia all'Autorità competente e a trasmetterne copia alla Società.

Nel caso di furto verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera - dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Danno parziale: In caso di "Danno parziale" l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L'indennizzo verrà determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà, limitatamente ai primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato, fino alla concorrenza del massimale assicurato "A Primo Rischio Assoluto" indicato nella Scheda Tecnica. Decorsi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà con applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (escluso il primo anno), dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50%.

Danno totale: in caso di "Danno totale" la Società indennizza il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale assicurato "A Primo Rischio Assoluto" indicato nella Scheda Tecnica. In caso di perdita totale del veicolo assicurato, fermo il massimale assicurato in precedenza richiamato e, se prevista, la franchigia, la Società indennizzerà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;

- il valore commerciale riportato dalla rivista Quattroruote (o altra pubblicazione specializzata) corrente al momento del sinistro, se quest'ultimo è avvenuto oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile quando l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

2.8 Procedura per la valutazione del danno – Mandato dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

2.9 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato:

a. per i danni parziali entro 15 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo;
b. per i danni totali non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia, con riserva da parte della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione di documentazione ufficiale dell'U.R.A./P.R.A., il rimborso delle eventuali somme indebitamente corrisposte per le quali non esisteva il titolo dell'Assicurato a percepirle;

a favore dell'intestatario della carta di circolazione del veicolo interessato dal sinistro, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione verrà effettuata nella Repubblica di San Marino ed in euro.

2.10 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

3.0 NORME PARTICOLARI

(Sempre operanti)

3.1 Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, nella misura indicata nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni attive o passive intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.

A tale fine:

a) *Comunicazione dei dati e pagamento o rimborso della differenza di premio*

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo della percorrenza chilometrica coperta per ragioni di servizio o mandato considerati per il conteggio del premio. La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata alla Società o rimborsata al Contraente nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice, formalmente corretta, da parte del Contraente

b) *Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati e del pagamento dell'eventuale premio di conguaglio*

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. In caso di ulteriore ritardo del Contraente negli anzidetti adempimenti, gli eventuali sinistri occorsi dopo la scadenza dei termini di comunicazione dati o di pagamento del premio di conguaglio - e fino a quando il Contraente non abbia adempiuto ai propri obblighi - verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

3.2 Traino e recupero a seguito di sinistro

Qualora, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non potere circolare autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, entro il limite di **euro 1.000,00 (mille/00)** e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese per il trasporto e/o traino del veicolo fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni. Nell'importo indicato sono comprese le spese relative alle operazioni di recupero necessarie per mettere il veicolo in condizione di essere trasportato o trainato. Sono sempre esclusi dalla presente estensione di garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

3.3 Rottura cristalli

L'assicurazione è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi, verificatasi durante l'utilizzo per ragioni di mandato o servizio, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia prevista dalla polizza. La garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia fino alla concorrenza di **euro 1.000,00 (mille/00)** per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.

3.4 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il ripristino del/degli airbag, reso necessario a seguito dell'attivazione dovuta a cause accidentali o incidente da circolazione. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di **euro 1.000,00 (mille/00)** per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.

3.5 Spese per veicolo sostitutivo

Qualora non sia possibile l'utilizzo del veicolo assicurato a seguito del danneggiamento conseguente ad uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, in quanto il veicolo non sia riparabile ovvero quando la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina di riparazione), la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà, senza applicazione di alcuna franchigia, le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di **euro 60 (sessanta/00)** per un massimo di 5 (cinque) giorni, con il limite, se inferiore, dei giorni preventivati per l'esecuzione della riparazione.

3.6 Smarrimento o sottrazione delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di **euro 300,00 (trecento/00)** per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione -purché avvenuti durante l'esecuzione dell'adempimento di servizio o di mandato - delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.7 Franchigia

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di franchigie.

3.8 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di **euro 300.000,00 (trecentomila/00)** e senza applicazione di alcuna franchigia, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sotto limite del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo. La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica la legislazione vigente.

Qualora per il veicolo assicurato sia resa operante in caso di sinistro la garanzia Ricorso terzi da incendio a complemento dell'assicurazione RCA obbligatoria, la presente estensione si intenderà operante ad integrazione e in eccedenza rispetto al massimale assicurato con la richiamata altra assicurazione.